

Rispettare le regole non basta

Il 2023 si sta rivelando per la sicurezza stradale un annus horribilis: nella città di Milano, tra gennaio e giugno, si sono verificati due incidenti mortali che hanno coinvolto due ciclisti. In entrambe le occasioni si è trattato di camion di grosse dimensioni che nel compiere una manovra di svolta hanno schiacciato con la parte laterale destra i malcapitati.

Il secondo incidente mortale è tutt'oggi in fase di accertamento, mentre il primo riguardava una bicicletta che percorreva una corsia ciclabile nel centro di Milano. Il conducente del velocipede, giunto ad un incrocio, arrestava la marcia in quanto era accesa la luce semaforica di colore rosso. Sul lato sinistro del velocipede, arrestava la marcia anche un grosso camion. Divenuta verde la luce semaforica, il ciclista proseguiva diritto, mentre il camion svoltava legittimamente a destra.

Dopo l'impatto con il ciclista il camion si fermava, il conducente scendeva, verificava l'accaduto e quindi pronunciava la classica frase: "non mi ero accorto che alla mia destra ci fosse un ciclista".

Nel cercare di comprendere le ragioni di quanto accaduto, la prima considerazione che stupisce è che probabilmente nessuno dei conducenti ha compiuto delle irregolarità. Entrambi i conducenti dei veicoli ripartivano con luce semaforica verde e conducevano i reciproci mezzi ove consentito.

L'urto tra i due veicoli, pertanto, è stato probabilmente causato dall'invisibilità del ciclista rispetto alla posizione di guida del conducente del camion. È noto, infatti, che l'area di destra vicina ad un veicolo di grosse dimensioni rappresenta una porzione del campo visivo nascosta al guidatore. In caso di incidente, pertanto, il camionista non potrà essere ritenuto responsabile dell'accaduto, in quanto impossibilitato ad ovviare all'impatto con il veicolo di piccole dimensioni. Del resto il codice della strada (c.d.s. art. 141 co. 2) impone l'arresto tempestivo di fronte ad un ostacolo prevedibile, purché entro i

Alcune riflessioni dopo le morti di due ciclisti nel traffico cittadino. Per una maggiore sicurezza **servono piste ciclabili adeguate e maggiori tecnologie.** Ma soprattutto una diffusa consapevolezza che essere prudenti significa anche prevedere le scorrettezze altrui

Testo di avv. Filippo Rosada,
Commissione Mobilità
AC Milano

limiti del suo campo di visibilità.

Quali, quindi, le cause di così gravi incidenti e come prevenirli?

Le ragioni sono plurime ad iniziare dal proliferare di corsie ciclabili "vendute" agli utenti come "piste ciclabili".

Pochi sanno che mentre la pista ciclabile è delimitata da cordoli e quindi non è fruibile dagli autoveicoli, la corsia ciclabile può essere impiegata per brevi tratti, anche da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non consentono la circolazione esclusivamente ciclabile.

Sarebbe necessario, pertanto, oltre che informare correttamente i ciclisti del persistere della loro vulnerabilità nell'utilizzare la pista, valutare bene se sia o meno prudente disegnare una pista ciclabile su una strada di grandi dimensioni, con intenso traffico e utilizzata anche da veicoli pesanti.

Rilevante anche un ripensamento della segnaletica verticale. Se, infatti, all'incrocio stradale in cui entrambi i veicoli hanno ripreso la marcia con la luce semaforica

verde, fosse stata presente una lanterna dedicata alla sola pista ciclabile, con luce verde anticipata rispetto a quella del camion, quest'ultimo avrebbe potuto vedere il ciclista ed evitarlo. Anche la tecnologia da apporre sui veicoli di grosse dimensioni potrebbe aiutare ad eliminare punti non visibili dal conducente, ad iniziare dai sistemi ADAS. Ma ciò che più sembra causare l'aumentare degli incidenti stradali sul territorio italiano è una perdita di una corretta cultura della circolazione stradale.

LA CIRCOLAZIONE È ATTIVITÀ PERICOLOSA

Chiunque fruisca della circolazione stradale non può non tenere in considerazione che si tratta di attività giuridicamente pericolosa. È quanto stabilisce il codice civile sin dalla sua prima stesura del 1942: "dettata nell'art. 2050, la regola generale della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, di essa si fa applicazione nell'art. 2054, ove si regola la responsabilità per la circolazione dei veicoli". Il concetto è stato poi ribadito più volte fino ai giorni nostri dalla Cassazione, anche a sezioni unite.

Del resto, proprio perché si tratta di attività pericolose, i due articoli prevedono una presunzione di responsabilità del soggetto che pone in essere dette azioni. Maggiore è la pericolosità dell'attività dalla quale è conseguito un danno, maggiore è la presunzione di responsabilità del soggetto che detta attività sta ponendo in essere. Pertanto, in caso di incidente stradale tra veicolo e persona o tra veicolo e cosa, si deve presumere la responsabilità del soggetto custode del veicolo, mentre, nel caso di scontro tra veicoli, proprio perché i conducenti stanno compiendo un'attività pericolosa, in via presuntiva verranno entrambi considerati pariteticamente responsabili.

Rammentare che la circolazione stradale è un'attività giuridicamente pericolosa, dovrebbe aiutare l'utente della strada (sia



esso pedone o conducente di veicolo) a porre la dovuta attenzione nell'adottare condotte che possano incidere sulla sicurezza stradale oltre che sulla loro incolumità.

Giova ricordare come la sicurezza stradale sia il bene giuridico che il codice della strada si è posto la finalità di tutelare, così come espressamente dichiarato dall'art. 140 c.d.s. (principio informatore). La norma, impone a tutti gli utenti della strada di non essere d'intralcio alla circolazione così che sia sempre garantita la sicurezza stradale.

ATTENZIONE AGLI ALTRI

Ulteriore importante conseguenza collegata alla intrinseca pericolosità della circolazione stradale, è l'inapplicabilità (o quasi) del principio di affidamento, ossia dell'aspettativa della buona condotta altrui prevista dal nostro ordinamento. Nella circolazione stradale è esattamente

l'opposto. Tenuto conto dell'elevatissimo rischio che gli utenti non rispettino appieno le regole di prudenza previste dal codice della strada, il principio dell'affidamento incontra diversi limiti, tra i quali, in particolare quello dell'altrui prevedibile condotta imprudente. Lo stesso legislatore, al fine di tutelare il bene della sicurezza stradale, ha introdotto così il concetto della prevedibilità della scorrettezza altrui, quale parametro per valutare la condotta di guida del conducente (art. 141 co. 2 codice della strada). Ancor più specifico è l'art. 342 del suo Regolamento che dispone che la regolazione della velocità, può avere inizio solo nel momento in cui sia percepibile l'esistenza di un pericolo.

Il conducente del veicolo virtuoso, per essere considerato tale, non deve fare affidamento sul rispetto delle regole da parte degli utenti della strada, bensì deve tener conto della probabilità che gli altri conducenti o pedoni che siano,

violino le norme previste dal legislatore e pongano in essere un comportamento pericoloso. Il mancato rispetto di questa regola prudenziale, comporta addirittura la corresponsabilità dell'utente in caso di incidente stradale.

Infatti possiamo affermare che il conducente diligente e prudente, quando si appresta ad attraversare un incrocio stradale, seppur privilegiato dal diritto di precedenza stante la luce semaforica verde, dovrà accertarsi che i veicoli sopraggiungenti dalle altre parti siano intenzionati a concedergli il passo, tenendo in debita considerazione la loro velocità in rapporto alla distanza dall'incrocio. La predetta valutazione non è un'azione di mero buon senso, ma è un obbligo che il legislatore ci impone (art. 141 co. 2 c.d.s.). L'applicazione di questa regola prudenziale appare fondamentale per perseguire l'obiettivo di una mobilità sicura. Tutto questo in attesa che si compia appieno l'evoluzione della tecnologia. ■